

autorizzazione o di altri tipi di assenso comunque denominati, necessari per la conclusione del procedimento.

Il comma 10, fissa l'obbligo di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero su organi nazionali di stampa i provvedimenti finali concernenti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (nel bollettino regionale nel caso di VIA regionali); dalla pubblicazione decorrono i termini per le eventuali azioni giurisdizionali da parte di soggetti interessati.

L'articolo 11 contiene l'integrale novella dell'articolo 14-*quater* e disciplina le manifestazioni di dissenso espresse in conferenza di servizi dai rappresentanti delle amministrazioni.

Il comma 1, descrive il contenuto obbligatorio e le condizioni di ammissibilità di tale dissenso: il dissenso deve avere forma espressa (all'incertezza viene attribuito valore di assenso; vedi il precedente articolo 14-*ter*); deve essere fornito in sede di conferenza; deve contenere congrua motivazione e attenersi strettamente alle questioni oggetto della conferenza; il dissenso deve avere inoltre valore propositivo, indicando le modificazioni progettuali idonee a consentire l'assenso.

Il comma 2 riprende il testo del vigente articolo 14 comma 3-*bis*, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui consente all'amministrazione procedente, nonostante l'espressione di dissenso, di assumere comunque a maggioranza dei partecipanti alla conferenza, la determinazione conclusiva del procedimento; ma innova alla predetta vigente disposizione laddove elimina l'obbligo, attualmente imposto alla autorità procedente, di comunicare la predetta determinazione non unanime al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al presidente della regione o al sindaco, i quali hanno la possibilità, su deliberazione dei rispettivi consigli, di sospendere la determinazione medesima. Lo stesso comma 2 prevede inoltre l'immediata esecutività della determinazione assunta in sede di conferenza dei servizi; determinazione che, nel vigente articolo 14 comma 3-*bis* della legge 241 del 1990,

diventa esecutiva solo a seguito della sua mancata sospensione da parte delle suddette autorità statali o territoriali.

Il comma 3 è stato oggetto di una nuova formulazione da parte della I Commissione e prevede che in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, se le amministrazioni dissenzienti sono statali, o agli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri e gli organi esecutivi suddetti devono deliberare entro 30 giorni, salvo la possibilità di prorogare detto termine per la complessità dell'istruttoria.

La Commissione propone l'introduzione del comma 4, accogliendo l'emendamento dell'onorevole Frattini, che prevede l'ipotesi di dissenso espresso da una regione. In questo caso le decisioni del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, sono adottate con l'intervento del presidente della Giunta regionale, ascoltato, ma senza diritto di voto.

Il comma 5 dispone l'esito negativo della conferenza nel caso di negativa valutazione di impatto ambientale, salva in questi casi la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di deferire al Consiglio dei Ministri la decisione sul caso.

L'articolo 12 prevede l'abrogazione dei commi da 7 a 14 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, relativi alla disciplina della conferenza dei servizi in materia di esecuzione dei lavori pubblici; demanda alla legislazione regionale e alla fonte regolamentare statale la predisposizione di forme di pubblicità dei lavori della conferenza e delle decisioni assunte dalle rispettive amministrazioni.

L'articolo 13 interviene in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi ed introduce una norma che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990. Tale disposizione ha un intento deflazionistico in quanto consente, sia nei casi di rifiuto espresso o tacito, sia nei casi di differimento dell'accesso agli atti

previsti all'articolo 26, comma 4, il ricorso oltre che al giudice amministrativo — decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta — anche al difensore civico, nello stesso termine.

Il difensore civico, se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto il quale, se entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione non emana un provvedimento motivato di conferma della sua decisione, deve consentire l'accesso negato o differito. Anche la decisione del Difensore civico è appellabile nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della istanza a lui presentata.

Si ricorda che attualmente il difensore civico non è previsto a livello nazionale, essendo invece operante in tutte le regioni italiane, nelle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che in molte province e in alcuni comuni. In questa legislatura sono state presentate numerose proposte di legge dirette ad istituire anche un difensore civico a livello nazionale. Il testo unificato (C. 619 e abbinati) di tali proposte di legge è all'esame di questa Commissione che, come è noto, nella seduta del 15 settembre 1998 ha concluso l'esame degli articoli; tuttavia si è ancora in attesa del parere della Commissione Bilancio sul testo unificato. Pertanto il ricorso al difensore civico sarebbe consentito soltanto riguardo agli atti delle amministrazioni che ne sono dotate.

L'articolo 14 prevede la soppressione della Commissione interministeriale per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita nel 1942, formata da magistrati ordinari, ufficiali delle Forze armate e dirigenti dello Stato, le cui funzioni sono ormai esaurite. Viene peraltro affidata al Ministero della difesa che ha sempre fornito alla Commissione il supporto di segreteria — e la Commissione propone di sopprimere le parole « senza oneri di spesa » —, l'attività di certificazione per gli atti giuridici già firmati dalla Commissione medesima.

L'articolo 15 in esame stabilisce che, ai fini di una completa individuazione di

tutte le fonti regolatrici, debbano essere allegate al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse — previsto dagli articoli 4 e 20 della legge 59 del 1997 e dall'articolo 7 della legge 50 del 1999 — anche le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che abbiano ad oggetto la disciplina degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 16 modifica alcuni termini per l'emanazione di testi unici.

Innanzitutto, il comma 1 fissa al 30 giugno 2002 il termine per l'emanazione di due testi unici « misti », uno in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e l'altro in materia di Tesoreria, previsti all'articolo 6, comma 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (di riforma della struttura del bilancio dello Stato e di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio), al fine di consentire che la riforma del bilancio sia completata con le necessarie modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 indica il nuovo termine — che passa da quattro, originariamente previsti, ad otto mesi — per l'attuazione della delega prevista per l'emanazione del testo unico in materia di rimborso delle spese elettorali, per le consultazioni elettorali e referendarie di cui all'articolo 8 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Il comma 3 fissa in centottanta giorni (termine modificato su proposta della Commissione) il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto per le violazioni al codice della strada. Il testo originario del decreto legislativo 285 del 1992 recante, appunto, il nuovo codice della strada, fissava in sessanta giorni il termine per l'emanazione di tale ordinanza.

Ai commi 4 e 5 si stabilisce una procedura di aggiornamento del testo unico sui beni culturali di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, che vede coinvolte sia le regioni che le province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede anche l'istituzione di un'apposita commissione di studio composta da esperti particolarmente qualificati nel settore, per la pre-

disposizione degli atti normativi previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 352 del 1997.

Al comma 6 si prevede una semplificazione procedurale riguardante l'uniformazione dei termini — stabiliti in trenta giorni — previsti da leggi e regolamenti, per il deposito di atti e domande presso il registro delle imprese e presso il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Con l'articolo 17 si provvede a completare l'attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, in esecuzione della quale è già stato emanato il decreto legislativo n. 123 del 1998.

Si prevede, dunque, che le leggi regionali e i regolamenti indicati dall'articolo 12 di tale decreto possano intervenire anche sulle disposizioni di legge relative alle spese ammissibili, alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, alle modalità della loro concessione ed erogazione.

L'articolo 18 apporta una modifica aggiuntiva all'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997. Si dispone che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificate d'interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti si provveda, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della regione interessata, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997 individua tra i compiti di rilievo nazionale quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti legislativi di conferimento alle regioni e agli enti locali

di funzioni e compiti amministrativi. La disposizione citata prevede altresì che in caso di non raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei Ministri possa deliberare in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma contenuta nell'articolo 19 modifica l'articolo 27, comma 6, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che prevede per la partecipazione ai concorsi relativi all'assunzione di personale degli enti locali, il pagamento di un diritto nella misura fissa di lire 7.500. Si dispone, pertanto, che l'importo di tale diritto sia stabilito da ciascuna amministrazione, secondo le forme previste dal proprio ordinamento, in misura comunque non superiore a lire 20.000.

L'articolo 20 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001, tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 1).

La Commissione ha proposto di introdurre un nuovo comma 2 che estende gli obblighi di cui al comma 1, dal 30 giugno 2001 anche a: società concessionarie di lavori e servizi pubblici; alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici; nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici (comma 3).

Per i bandi e gli avvisi di gara d'importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, la suddetta pubblicazione dal 1 luglio 2001, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista, fatta sempre salvo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e, nel testo proposto dalla Commissione, fatti salvi anche gli obblighi di pubblicazione sui giornali previsti dalle leggi vigenti.

Il comma 4, data la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti informatici ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di

beni e servizi, prevede che le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici stessi siano definite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. Tali regolamenti dovranno garantire la parità di condizione dei partecipanti, la segretezza, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, nonché la completezza delle offerte (comma 5). La definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni sono svolte dal Centro tecnico, istituito presso l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, legge n. 127 del 1997. Tale Centro è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, così come proposto dalla Commissione (comma 6).

La Commissione propone, altresì, di aggiungere un comma 8 all'articolo 20 che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 21 introduce una ulteriore norma sulla informatizzazione della pubblica amministrazione, prevedendo che le amministrazioni titolari di programmi applicativi realizzati su loro specifiche indicazioni, possono darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche (comma 1).

Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

L'articolo 22, introducendo l'articolo 4 bis, dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 —, istituisce la figura dell'Ufficiale elettorale che ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del citato testo unico. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e può delegare e revocare le sue funzioni al segretario

comunale o a un funzionario del comune, previa approvazione del prefetto. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale di Governo, le funzioni di ufficiale elettorale, spettano al commissario prefettizio, mentre in caso di assenza o impedimento sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere più anziano (comma 1).

A seguito dell'istituzione dell'Ufficiale elettorale vengono modificate tutte le disposizioni del testo unico citato, laddove alla figura del Sindaco si sostituisce quella dell'Ufficiale elettorale e vengono abrogate le norme che prevedono l'istituzione della Commissione elettorale (comma 6).

L'articolo, tra l'altro, contiene una norma di chiusura la quale prevede che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale e che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento s'intende all'Ufficiale elettorale.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001 (ultimo comma).

L'articolo 23 contiene misure acceleratorie del procedimento di controllo della Corte dei conti.

Il comma 1, abroga la disposizione che applica al procedimento di controllo la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il comma 2 attribuisce al Governo la facoltà di chiedere la registrazione con riserva dell'atto sul quale la Corte dei conti non abbia esercitato il controllo entro 60 giorni dalla sua ricezione, a meno che entro il predetto termine, la stessa Corte non abbia già sollevato questione di costituzionalità delle norme legislative sulle quali si fonda l'atto soggetto a controllo, per violazione dell'obbligo di copertura contabile. Della richiesta di registrazione con riserva, la Corte dei conti dà comunicazione alle Camere. Il termine entro il quale la Corte dei conti deve esercitare il controllo sull'atto, può essere sospeso per un periodo massimo di 15 giorni, al fine di consentire richieste istruttorie.

Il comma 3 abroga il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle agenzie fiscali di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 24 contiene una norma di semplificazione del procedimento di esecuzione dei lavori connessi alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici. In particolare viene novellato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, prevedendo l'utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, ed ancora non utilizzati dalle amministrazioni comunali interessate, per il ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato da eventi sismici e per le necessarie opere di urbanizzazione nonché a favore dell'edilizia scolastica.

L'articolo 25 contiene la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di commercio con l'estero, nel rispetto di taluni criteri generali quali, in particolare, la riunione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti nel settore, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti esistenti in materia, il coordinamento degli interventi di competenza statale con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore.

Con l'articolo 26 si prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per la promozione dell'informatizzazione e della classificazione della normativa vigente, allo scopo di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Al programma ed alla disciplina organizzativa e di funzionamento del fondo si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'onere finanziario derivante, si provvede attraverso stanziamenti scritti nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, nonché attraverso finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 27 modifica la disciplina codicistica sulla pubblicità in materia di funzioni e scissioni di società, essendo stata soppressa la pubblicazione di tali atti (progetto di fusione: articolo 2501-*bis*; deposito e iscrizione della delibera di fusione: articolo 2502-*bis*; opposizione dei creditori: articolo 2503; opposizione dei possessori di obbligazioni: articolo 2503-*bis*; atto di fusione: articolo 2504) sulla *Gazzetta Ufficiale*, con la conseguenza che gli effetti degli stessi decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

L'articolo 28 contiene disposizioni in materia di soppressione dei Fogli degli annunci legali e di regolamento sugli strumenti di pubblicità. Anche in tal caso, quindi, ci si muove nell'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, per quanto attiene, in particolare, alle forme di pubblicità legale degli atti.

L'articolo 29 prevede un regime transitorio, in attesa della riforma del diritto societario, per quanto concerne la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali.

In particolare si sottolinea l'eliminazione del giudizio di omologazione.

L'articolo 30 detta disposizioni varie in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e copia certificata conforme.

La Commissione introduce un nuovo articolo 31 che dispone norme di semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione, modificando l'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

L'articolo 32 detta disposizioni varie in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.

Il comma 1 prevede che, salvo ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 — « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » — al titolo VI, capo I — Della vigilanza sui notai, sui Consigli o sugli archivi — è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare, anche

temporaneamente, tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati ed archiviati.

Il comma 2 prevede, sempre nell'ottica di massimo snellimento e semplificazione delle procedure, che in tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo s'intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

Il comma 3 stabilisce che le formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura della pubblica amministrazione sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente. Si tende, quindi, a fare in modo che tutte le formalità inerenti ad atti pubblici e a scritture private autenticate possano essere svolte direttamente dal pubblico ufficiale depositario dell'atto.

Allo scopo di garantire, in ogni caso, la conformità degli originali delle copie di atti pubblici e scritture private, il comma 4 prevede che possano essere disposti atti di ispezione e controllo, senza preavviso, da parte del Ministro della Giustizia e del Ministro delle finanze per verificare la conformità medesima.

Il comma 5, infine, abroga ogni norma che contrasti con le disposizioni suddette.

L'articolo 33 interviene in materia tributaria, sostituendo la rubrica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, con la seguente: «Comunicazione di violazioni tributarie»; e abrogando i primi tre commi del citato articolo relativi alla trasmissione di atti e notizie agli uffici delle imposte competenti, da parte delle società e degli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La Commissione propone di aggiungere al disegno di legge in esame un ulteriore articolo 34 che reca disposizioni in materia di trasferimento di impianti, beni ed attività delle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico. A tali società sono trasferite anche le concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati all'originaria società conferente (comma 1).

Viene prevista una proroga fino al 2030 delle concessioni delle aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica (comma 2).

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23.